BIBLIOTECHE CIVICHE
TORINO
407
XC
246

BANDI
CAMPESTRI
Della città di Moncalieri

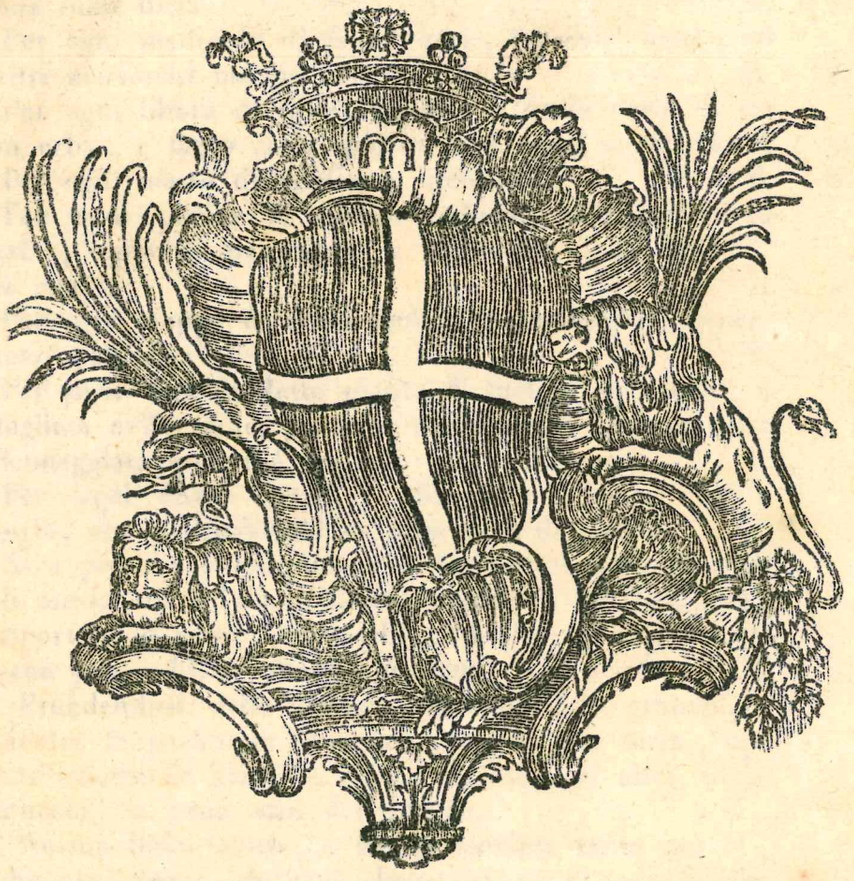

In TORINO per Giuseppe Maria Ghiringhello Stampatore.
e dalla Stamperia Reale 1824.

BIBLIOTECA CIVICA DI TORINO
TO Ø E 152705

407 Xc. 246

TITOLO I.

Sopra li campi, e Poderi seminati a formento, segla, barbariato e marsaschi.

Primo. Chiunque sarà ritrovato a tagliare, estirpare, ed esportare dagli altrui Campi, e Poderi, Formento, e qualsivoglia altra sorta di granaglia, incorrerà per ogni manipolo di formento, segla, e barbariato; nel bando, ossia pena di lire una soldi dieci . . . . . ll. 1. 10.

2. Per ogni manipolo di fabe, ceci, fagioli, lenti, ed altri marsaschi maturi lire una . . . . ll. 1.

3. Per ogni libbra di fabe, fagioli, e simili verdi, o sia in erba, e tanto colla spoglia, che senza ss. cinque ll. 0. 5.

4. Per ogni masso di miglio ss. quindeci . . . ll. 0. 15.

5. Per ogni pianta di meliga tagliata, od esportata in erba, oppure mangiata, o devastata dalle bestie ss. cinque . . . . . ll. 0. 15.

6. Per ogni mappa di detta meliga devastata, od esportata soldi due . . . . . ll. 0. 2.

7. Per ogni una di dette piante di meliga spiantata, o tagliata nella radice, od in qualsivoglia altra maniera danneggiata quand' è matura soldi quindeci . ll. 0. 15.

8. Per ogni fascio verde di formento, barbariato, e segla, che di marsaschi la pena sarà di lire tre ll. 3.

9. Sarà proibito a chicchessia d' introdursi sotto pretesto di messonare ne' fondi altrui, nanti che da essi siansi asportate le messi, marsaschi, od altre granaglie sotto pena per caduna volta di lire una . . ll. 1.

10. Prendendosi dette messi, marasschi, o granaglie, mentre le medesime sono ancor sparse per terra, oppur attorno le giavele, covi, capalle, ed altri simili mucchi, la pena sarà del doppio.

11. Nessun imborlatore, o sia messoniere tanto per se, che per mezzo de' suoi domestici, o di qualsivoglia altro da lui deputato, nè altra persona potrà estirpare

tritturare, sbatter, prendere, od esportar dalle borle giavele, e covi de' grani o marsaschi cosa veruna dei frutti suddetti, sotto pena per ogni fascio, e giavela di lire tre . . . . . ll. 3.

12. Per ogni sommata lire venti . . . ll. 20.
13. Per ogni carrata o simile lire cinquanta . ll. 50.
35. Qualunque persona, che scientemente ricetterà nella di lui casa le suddette messi, o marsaschi incorrerà per ogni volta nella pena di lire venticinque ll. 25.

TITOLO II.

Sopra le strobie, Meligacia, e Migliacco

Primo. Qualunque persona, che sarà ritrovata a tagliare, o mieter con messojra, falce, od altro stromento, ed eziandio ad estirpare con mano strobia, meligacia, o migliacco, incorrerà per ogni volta; e per ogni fascio di mezza bracciata soltanto tagliata, od estirpata nella pena di soldi dieci ll. 0 10.

2. Ed essendo esportata la pena sarà di lire una ll. 1.
3. Seguendo l' esportazione con cavallo, od altra bestia da basto per ogni volta, per caduna bestia si pagherà lire cinque . . . . . ll. 5.
4. Se con carro, barozza, od altro simile lire dieci ll. 10.
5. Chi sarà ritrovato tagliare, estirpare, od esportare erba dalli campi altrui incorrerà nel doppio delle pene come sovra rispettivamente prescritte.
6. Chi taglierà, o guasterà i segni, che sogliono mettersi nelle strobie, prati, ed altri beni, incorrerà nella pena di lire due . . . . . ll. 2.

TITOLO III.

Della canapa e Canaposo.

Primo. Ritrovandosi persona ad estirpare canapa, o raccogliere canaposo ne' canaprili altrui, caderà per ogni pianta estirpata,

o che dalla medesima abbi solamente preso il canaposo nella pena di soldi cinque . . . . . ll. 0. 5.

2. Per ogni masso o sia manipolo di canapa soldi quindeci . . . . . ll. 0. 5.
3. Per ogni fascio, o sia mezza borla ll. due . ll. 2.
4. Se l'esportazione seguirà con bestie da basto per ogni bestia lire otto . . . . . ll. 8.
5. Se con carri, barozze, e simili lire venticinque ll. 25.
6. Se con burchielli, e barche a proporzione.
7. Chi metterà canapa per adacquare ne' bolli, alvei, ed acquadori altrui, senza licenza del padrone, oltre l' obbligo d' estraerla, incorrerà nel bando di lire tre . . . . . ll. 3.
8. Se qualche persona sarà ritrovata si di giorno che di notte a spiantar, o che procuri di spiantar li porti di canapa, o di maschione esistenti nelle suddette acque, bolli, acquadori, ed altri luoghi, quali occorrendo qualche escrescenza di dette acque potessero disperdersi, incorrerà nella pena di lire 50 . . . ll. 50.
9. Non essendovi pericolo della dispersione di detti porti di canapa a cagione d'escrescenza dell' acqua suddetta, la pena sarà solo della metà . . . ll. 25.

TITOLO IV.

Degli orti, giardini, frutti di qualsivoglia sorte d' alberi, e foglia de' moroni.

Primo. Chiunque entrerà negli altrui orti, giardini, ed in qualsivoglia altro podere incorrerà essendo detti fondi chiusi con siepe, o muraglia anche a secco, ed ancorchè non vi siegua verun devastamento, od esportazione de' frutti, od erbaggi, nella pena per la sola entrata, e per ogni volta, di lire cinque . . . . . ll. 5.

2. Non essendo detti poderi chiusi come sovra, ed essendo i frutti maturi, o prossimi alla maturità, la pena

anche per la sola entrata, e per caduna volta, sarà di lire due soldi dieci . . . . . ll. 2. 10.

3. Devastandosi, od esportandosi, cipolle, porri, aglio, rape, od altra sorta d' erbaggi, s' incorrerà oltre la suddetta pena in quella di soldi cinque per caduna libra di detti frutti devastati, estirpati, od esportati ll. 0. 5.

4. Per ogni pianta di cardi, selleri, cauli, zucche, e simili, la pena sarà di soldi 5. . . . ll. 0. 5.

5. Per ogni mellone maturo, od immaturo lire una ll. 1.

6. Per ogni libbra sparsi, e carciofoli lire una . ll. 1.

7. Per ogni libbra di piselli tanto verdi, che secchi, e senza spoglia esportati non solo dagli orti, che da qualunque altro podere soldi cinque . . ll. 0. 5.

8. Per ogni libbra di fiori di persico, fabe, e simili lire una soldi dieci . . . . . ll. 1. 10.

9. Per ogni pianta di fiori fini non ordinari soldi cinque ll. 0. 5.

10. Per ogni mazzetto d' altri fiori ordinari soldi due ll. 0. 2.

11. Chi sarà ritrovato sopra gli alberi altrui a prender, o mangiar frutti di qualunque specie, e qualità siano, ed anche a prender ramaglie d' essi, incorrerà nella pena di lire una. . . . . ll. 1.

12. Si proibisce a chicchessia gettar pietre, bosco, od altra cosa per far cader frutti dagli alberi, oppur quegli sbatter, e raccoglier sotto pena, se saranno pomi, peri, persici, prune, e simili di lire due ll. 2.

13. Se noci, castagne, ghiande, e galle lire una ll. 1.

14. Seguendo l' esportazione di detti frutti, cioè pomi, peri, persici, fichi, amandole, cerase, e simili, si pagherà per ogni libbra soldi dieci . . . ll. 0. 10.

51. Se con sacco, canestro, cesto, od altro vaso, eccedente la quantità di una corbella lire sei . ll. 6.

16. Se con bestie da basto per ogni somata lire dieci ll. 10.

17. Se con carri, barosse, e simili lire 30. . ll. 30.

18. Riguardo all' esportazione di noci, castagne, ghiande, e galle, la pena per ogni 10 sarà di soldi tre ll. 0. 3.

19. Se con sacco, canestro, od altro vaso eccedente la quantità di una corbella, la pena sarà di lire quattro ll. 4.

20. Se con bestie da basto lire sei . . . ll. 6.

21. Se con carro, o simile, la pena sarà a proporzione.

22. Danneggiandosi gli alberi fruttiferi con rottura dei rami, s'incorrerà per ogni ramo, e branco danneggiato la pena di soldi quindeci . . . . ll. 0. 15.

23 Per ogni libbra di foglia di moroni raccolta ne' fondi altrui, se di prima cresciuta la pena sarà di lire una . . . . . ll. 1.

25. Se matura, e pendente il tempo dei vermi da seta si pagherà per cadun rubbo lire due . . ll. 2.

25. Se dopo detto tempo per ogni rubbo soldi quindici ll. 0. 15.

26. Sarà proibito a chiunque non abbia foglia ne' proprj beni di tener bigatti, salvo sia legittimamente provvisto di detta foglia, o per via d' affittamento, od altro legittimo titolo, ed oltre l'obbligo di vender, e dismetter detti bigatti, contravvenendo pagherà la pena di lire 7. 10. . . . . ll. 7. 10.

TITOLO V.

Sopra le Vigne, Altenì, e Vindemie

Primo. Non potrà veruno nè per se, nè per interposta persona vindemiare, nè far vindemiare alcuna benchè minima quantità di uve prima del tempo, che dal Conseglio della presente Città verrà in ogni anno per tutto li quindeci del mese di Settembre prescritto per la vindemia generale, la quale si dovrà pubblicare per voce di grida all' albo pretorio sotto pena a' contravventori per ogni rubbo di uve lire 2. . ll. 2.

2. E per ogni brenta di vino fatto da dette uve vindemiate prima di detto tempo ll. 6. . . ll. 6.

3. La qual pena però non potrà ecceder lire trenta ll. 30.

4. E mancando il Conseglio di stabilir detto tempo della vindemia generale per tutto li quindeci Settembre di cadun anno, s' intenderà stabilito il giorno dopo San michele per le uve della montagna, e dopo S. Matteo per quelle della pianura.

5. Ed occorrendo che qualcheduno abbi bisogno di vindemiare prima di detto tempo parte delle sue uve, dovrà riportarne la licenza in iscritti dal Conseglio di essa Città, il qual riconosciuta la causa *legittima*, od almeno *verisimile*, ed appoggiata all'*equità*, dovrà *concederla* senza emolumento per quella quantità però solamente proporzionata al bisogno.
6. Si dichiara, che chiunque vindemiasse in detto Territorio, e nelli suoi beni nanti detto tempo, e senza licenza come sovra, e si giustificasse aver fatto portar l'uve in altro Territorio, od altramenti occultate le medesime, od il vino fattone da esse, in modo, che non possa più scoprirsene la precisa quantità, incorrerà nella pena arbitraria al signor Giudice, con che non ecceda lire 20 . . . . . ll. 20.
7. Chi toglierà, danneggierà, od esporterà dalle altrui Vigne, Alteni, filere, o pergolate, uve sì mature, che immature, incorrerà per ogni uva, o sia rapa nella pena di soldi quattro . . . . . ll. 0. 4.
8. Non potendosi numerar dette uve, e seguendo l'esportazione con canestri, o faldele, la pena per ogni canestro, e faldela sarà di lire quattro . . ll. 4.
9. Se con cebro, od altro vaso simile ll. 6. . ll. 6.
10. Per ogni sommata lire quindeci. . . . ll. 15.
11. Per ogni curla, od altro vaso della stessa capacità lire quarantacinque . . . . . ll. 45.
12. Essendo uve di moscatello, passeretta, luglienga, uva greca, o di cascarolo, la pena sarà del doppio delle sovra rispettivamente stabilite
13. Li particolari non possidenti vigne, alteni, od altri beni, e non applicati ad alcun arte, o mestiere, s'intenderanno sospetti di furto, e contro li medesimi potrà procedersi dal signor Giudice, così instando la Città alla perquisizione nelle loro case, e ritrovandosi nelle medesime prima della vindemia, o pendente la medesima, uve, o vino nuovo, incorreranno nelle pene infranotate, salvo che giustifichino da chi abbino avuto detto vino, od uve.

14. Per cadun rubbo d'uve lire due . . ll. 2.
15. Per caduna brenta vino nuovo . . . . ll. 5.
16. Ritrovandosi *cani* di campagna nelle vigne, alteni, o fillere dalli dieci di settembre sino terminato il raccolto delle uve i padroni loro incorreranno nella pena per caduno d'essi cani, e per caduna volta lire 1. 10. ll. 1. 10.
17. Chiunque taglierà, od esporterà erba dalle vigne, ed alteni altrui incorrerà per ogni fascio nella pena di lire 1. 10 . . . . . ll. 1. 10.
18. Chi sarà ritrovato ad esportar dalle vigne, alteni, e fillere altrui, palli, brope, o pertiche sì verdi che secche, incorrerà se di salice, olmo, verna, e di qualsivoglia altra sorta di bosco nella pena per caduno pezzo lire una . . . . . ll. 1.
19. Se di castagna la pena anche per cadun pezzo sarà di ll. 1. 10. . . . . ll. 1. 10.
20. Per ogni fascio di bosco secco, o tronco di qualsivoglia qualità, e per ogni fassina di sermenta, ramura, bussòni, canete, monferine, e simili esportate da detti poderi s'incorrerà nella pena di lire due . . ll. 2.
21. Per ogni salmata lire sei . . . . ll. 6.
E se di più a proporzione.
22. Alle suddette pene saranno anche sottoposti i lavoranti, e giornaglieri, che travagliano nelle dette vigne, alteni, e filere.
23. Chiunque comprerà, o ritirerà da detti lavoranti, e giornaglieri, e da qualsivoglia altra persona li suddetti boschi, incorrerà non solo nelle pene come sovra rispettivamente prescritte in odio degli esportatori, ma altresì per ogni volta, che si riconoscerà avere comprati, o ritirati detti boschi nella pena di lire tre ll. 3.

TITOLO VI.

Sopra li prati.

Primo. Chiunque sarà ritrovato a segare erba, o fieno ne' prati altrui con falce, o sia ranza, messojra, falcetta, od altro simile stromento, o eziandio ad estirpar detta erba, colle mani, oppur ad esportar fieno segato, incorrerà oltre la perdita dello stromento da taglio nella pena per cadun rubbo lire 1. 10. . . . . ll. 1. 10.

2. Si proibisce qualunque persona sia registrante, che abitante, e forestiera poter tagliare, od esportare erba dalli pascoli, o *mazassi* della Città sotto le pene infra notate cioè per ogni fascio lire due . . . ll. 2.
2. Per ogni salmata lire quattro . . . ll. 4.
4. Per ogni carrata o simile lire dieci . . ll. 10.
5. Sarà proibito a qualsivoglia d' entrare ne' prati altrui, quando i mucchi di fieno sono ancor esistenti ne' medesimi sotto la pena per caduna volta di lire una ll. 1.
6. E seguendo l'esportazione il doppio, oltre le pene prescritte al numero primo di questo capo.

TITOLO VII.

Sopra li pascoli, e bestie negli altrui beni.

Primo. Siccome il pascolo de' bestiami ne' beni *altrui* di qualsivoglia sorte sieno essi bestiami, non suole per lo più dal *primo* di *Novembre* sino a tutto *Febbrajo* di cadun anno apportare verun danno a' medesimi beni, così *esclusivamente* alle *vigne*, *alteni*, *filere*, *orti*, *boschi*, *mesini*, *gorini*, e campi *seminati*, si dichiara lecito a chichessia poter pendente detto tempo pascolare, o far pascolare in tutti gli altri beni, quando però vi concorra la tolleranza de' *Padroni* d' *essi* le di lui bestie, escluse però le *pecore*, ed animali *porchini*, per risguardo

quali sarà sempre proibito indistintamente in tutto il decorso dell' anno il pascolo ne' beni suddetti sotto le infra espresse pene.

2. Sendo ritrovate bestie a pascolar nelle vigne, alteni, fillere, od orti altrui pendente il tempo, che vi sono li *frutti*, oppur nei meisini, gorini, e boschi, e che per riguardo a' suddetti non sieno ancor scorsi li quattro anni dal giorno del loro tagliamento, e finalmente ne' campi seminati, o ne prati fuori dei mesi sovra espressi nel capo antecedente, e sotto la tolleranza suddetta s' incorrerà se bestie bovine, cavalline, mulline, ed asinine nella pena per caduna d' esse di lire due, soldi dieci . . . . . ll. 2. 10.
3. Se pecorine, od animali porchini in quella per caduno d' essi di lire quattro . . . . . ll. 4.
4. Ed essendo dette bestie ritrovate nelle dette vigne, alteni, filere, ed orti, in tempo, che non vi saranno frutti, oppure ne' suddetti meisini, gorini, e boschi dopo scorsi li quattro anni dal giorno del loro tagliamento senza *permissione* de' loro Padroni, oppur negli altrui beni, oltre ll suddetti, quando non vi sii la tolleranza de' padroni, s' incorrerà solamente nella metà della pena come sopra rispettivamente prescritta ne' capi antecedenti.
5. Ne' lasciti di Po, od altri fiumi, e torrenti, ne' quali giornalmente nascono virgulti di cresciuta ritrovandosi bestie d'ogni sorta in qualunque tempo, incorreranno i padroni d' esse nella pena per caduna d' esse lire 2. 10. . ll. 2. 10.
6. Ritrovandosi pecore ne' beni altrui di qualunque sorta, ed in qualunque tempo si pagherà da' padroni il bando per ciascuna d' esse di soldi dieci . . . ll. 0. 10.
7. Se animali porcini di soldi quindici . . ll. 0. 15.
8. Ritrovandosi bestiami di qualunque sorta tanto nell' andare, che nel venire dal pascolo senza guardia incorreranno i Padroni loro nella pena per ogni volta di lire due . . . . . ll. 2.
9. Si dichiara altresì, che sendo dette bestie ritrovate ne' beni altrui, od in qualsivoglia altro sito, senza custodia sia perchè siansi smarrite, o inavvedutamente fuggite,

massime in tempo d' estate, quando sono prese dal furore, o non giustificandosi almeno con semipiena prova da' Padroni loro la fuga o smarrimento senza loro colpa, o negligenza avranno luogo le pene come sovra rispettivamente prescritte ne' capi antecedenti, quali eziandio saranno del doppio, sendo dette bestie ritrovate di notte tempo ne' beni suddetti, e quantunque si giustifichi essere la detta fuga, e smarrimento seguito senza colpa, o negligenza s' incorrerà nulladimeno, per escluder ogni dolo nella pena per caduna di dette bestie di soldi dieci . . . . . ll. o. 10.

10. Esclusi gli abitanti e forestieri possidenti beni sovra le fini della presente città, a'quali sarà permesso poter rispettivamente tenere, ed introdurre ne' pascoli comuni quella quantità di bestie proporzionata al loro registro, e necessaria per la coltura de' loro beni, si proibisce a qualunque altro forestiere d'introdurre bestie al pascolo sovra detti fini sotto pena per caduna di esse di lire sei . . . . . ll. 6.

11. Anzi che per contener detti forestieri nel distretto del loro Territorio si dichiara lecito a campari, e padroni de' fondi, ne' quali le bestie de' Suddetti forestieri saranno ritrovate al pascolo, e non si possa riconoscere a chi appartengono, di quelle arrestare, e condurre alla presente Città, ed indi consegnarle all' Ufficio del signor Giudice, per esser li padroni loro condannati al pagamento di detta penale.

12. Si proibisce anche a chicchessia d' introdurre pecore nella presente Città, e suo Territorio, meno quelle tenere dalli venticinque del mese di Marzo di ciascun anno sino al primo di novembre, sotto pena per caduna d' esse di soldi dieci . . . . . ll. o. 10.

13. Qual pena si replicherà ogni otto giorni ove sieno contumaci in ritenerle.

14. Sendo ritrovati galli, galline, bibini, anatre, e simili ne' campi seminati, vigne, alteni, e filere altrui la pena per caduna d' essi sarà di soldi dieci ll. o. 10.

15. Se negli orti, giardini, e prati soldi cinque ll. o 5.

16. Per impedire il grave danno che recano le capre, si proibisce a chicchessia quelle tenere nella Città, e suo Territorio, sotto pena di lire cinque per caduna ll. 5.

17. Occorrendo esser qualcheduno in necessità di servirsi del latte di capra, le sarà permesso poterne tener una, o al più due, e per il solo tempo necessario al *bisogno*, che verrà espresso nella fede da rapportarsi dal Medico, qual dovrà esser presentata, e rimessa al Sindaco d' essa Città.

18. Non sarà però permesso anche pendente detto tempo quelle condurre al pascolo nei fondi *altrui*, come neppure nei siti comuni, e strade sotto la stessa pena per caduna d' esse di lire cinque . . . . . ll. 5.

19. Si proibisce a' vaccari, porcari, e custodi di bestie il porto d' ogni *arma* da *taglio*, fuor che d' un piccol coltello, sotto pena per caduna volta, e per caduno che sarà ritrovato con stromenti da taglio, ancorchè non se ne serva a mal uso, oltre la perdita d' esso stromento di lire due . . . . . ll. 2.

TITOLO VIII.

Delle siepi, boschi, ed Alberi.

Primo. Escluse quelle ramaglie secche, e minute, che trovansi disperse ne' boschi, meisini, e gorini altrui, e per conseguenza abbandonate dai loro padroni, si proibisce ad ognuno poter boscheggiar in detti fondi qualsivoglia altra sorta di bosco sì vivo che morto, meno tagliare rami d' alberi, torte, vanghi, e simili sotto le pene infra espresse; epperciò riguardo al bosco morto, od infruttifero, s' incorrerà per l' esportazione d' ogni palo, pertica, branco, o pianta di qualsivoglia sorta, quale non sia di maggior grossezza della metà del braccio nella pena di soldi dieci . . . . . ll. o. 10.

2. Per ogni fascio, fascina di bosco della qualità sovra espressa lire una . . . . . ll. 1.

3. Per ogni salmata lire quattro . . . ll. 4.
4. Per ogni carrata, o simile lire dieci . . ll. 10.
5. Per ogni burchiellata per la quale sarà similmente tenuto il padrone del burchiello, o barca lire venticinque . . . . . ll. 5.
6. Se qualche persona sarà ritrovata ad atterrare, tagliare, svellere, smuovere, pelare, esportare, od in qualsivoglia modo a danneggiar piante d'alberi vivi sì fruttiferi, che infruttiferi, incorrerà oltre al valor delle piante, quali siano della grossezza del braccio nelle pene infra notate, cioè se d'albera, di noce, castagna, morone, od altro albero fruttifero nella pena di lire cinque . . . . . ll. 5.
7. Se di rovere di lire quattro . . . . ll. 4.
8. Se d'albera, alberone, verna, salice, od altr'albero infruttifero lire due . . . . . ll. 2.
9. Siccome detti alberi sogliono anche venir pelati, od in altro modo danneggiati dalle bestie, all'occasione che si ritrovano al pascolo, oppure nell'andare, o venir dal medesimo, così nel caso di qualche danno cagionato da dette bestie, i padroni loro incorreranno nelle suddette pene, come sovra rispettivamente prescritte.
10. Non sarà mai lecito a veruno tagliare, od esportar vanghi altrui sotto pena per caduna pianta torta, o ramo soldi due . . . . . ll. 0. 2.
11. Per caduna fascina lire due . . . . ll. 2.
12. Per caduna salmata lire dieci . . . ll. 10.
13. Sarà proibito escavar, od esportar qualsivoglia sorta di tronchi, o ceppo d'albero, tagliati, o seccati, meno boscheggiar li medesimi, sotto pena per caduna volta, e per cadun ceppo, o tronco oltre la perdita degli utili lire due . . . . . ll. 2.
14. Chi sarà ritrovato raccoglier od esportar da' fondi altrui le *foglie secche* d'alberi, incorrerà per caduna lensolata nella pena di lire una . . . ll. 1.
15. Se con bestie da basto lire due . . . ll. 2.
16. Se con carro o simile lire sei . . . ll. 6.

17. Non sarà lecito ad alcuno esportar assi, travi, travetoni, e simili, che si trovano alla campagna, sotto pena per ogni asso, se di noce di lire quattro, soldi dieci . . . . . ll. 4. 10.
18. Se di rovere lire tre soldi dieci . . . ll. 3. 10.
19. Se d'albera, o simili lire due soldi dieci . ll. 2. 10.
20. Per ogni trave, o biglione se di noce lire 30. ll. 30.
21. Se di rovere lire venticinque . . . ll. 25.
22. Se d'albera od altro lire quindeci . . ll. 15.
23. Per ogni travettone, se di rovere lire tre . ll. 3.
24. Se d'albera, o simile lire due . . . ll. 2.
25. Per ogni travetto della lunghezza d'un trabucco, se di noce lire due soldi dieci . . . ll. 2. 10.
26. Se di rovere lire due . . . . ll. 2.
27. Se d'albera e simili lire una . . . ll. 1.
28. Per ogni listello, se di rovere soldi dieci . ll. 0. 10.
29. Se d'albera o simile soldi cinque . . ll. 0. 5.
30. Si proibisce a chichessia d'esportare dagli altrui fondi il *stellame* sì verde, che secco sotto le pene infra espresse, cioè per ogni sacco soldi 10. . . ll. 0. 10.
31. Se più a proporzione.
32. Non sarà lecito ad alcuno di aprire, dischiodare, o guastar le siepi chiusure, e muraglie a secco esistenti ne'fondi altrui, sotto pena di lire sei . . ll. 6.
33. Pe ogni palo, pertica, pianta di spine, e fascina di bosco secco, che sarà escavata, o esportata da dette siepi, e chiusure, s'incorrerà nella pena di lire una soldi dieci . . . . . ll. 1. 10.
34. Chiunque demolirà, o devasterà le muraglie anche di pietra secca, o sieno terrapieni o qualunque altro riparo inserviente al sostegno de' fondi altrui incorrerà per ogni piede liprando di dette opere distrutte nella pena di lire tre . . . . . ll. 3.
35. Non potranno i lavoranti di campagna, o sia manuali portare nel restituirsi alle loro abitazioni frutti, vettovaglie, fascine, pali, o altro simile, e portandone s'avranno per esportatori delle medesime robe, e così incorsi nelle pene stabilite, nei

precedenti capi, salvo provino da dove abbino legittimamente avute dette robe, oppure esservi concorsa la *licenza* del Padrone.

TITOLO IX.

Del fuoco acceso nelle ripe, e strobie.

Quantunque dalle regie Costituzioni al lib. 6. tit. 9. §. 11. resti provvisto contro quelli che accenderanno fuochi ne' boschi, e selve, e nelle vicinanze, ne meno di cinquanta piedi dalle medesime, ciò non ostante chiunque accenderà fuoco nelle ripe, strobie, o in altri siti, per cui vi sia pericolo di recar danno alli fondi altrui, ed agli alberi, e frutti in essi esistenti, incorrerà oltre alle pene prescritte da dette Regie Costituzioni ne'casi sovra espressi, ove alle medesime si faccia luogo anche in quella di lire dieci per caduna volta, oltre il risarcimento del danno verso le parti che hanno sofferto . . . ll. 10.

TITOLO X.

De' passaggi, careggi ed abuso di vie insolite.

Primo. Chiunque passerà con carro, caretta, barossa, o simile, ne' beni altrui, senza che abbi ragione, o possesso legittimo di passare, eccetto che le stade circonvicine fossero impraticabili, e li padroni di detti beni fossero tenuti alla manutenzione delle medesime, se ne' beni vacui nella pena per caduna volta di lire due . . . . . ll. 2.

2. Ne' beni seminati, prati, vigne, alteni, e filere in quella di lire sei. . . . . ll. 6.

3. Se con bestie da basto, o porcine, o lanute nella pena per caduna, ed anche per caduna volta di lire tre . . . . . ll. 3.

4. Facendosi tal passaggio dalle persone sole, se ne' beni vacui, la pena per caduna d' esse, e per ogni volta sarà di soldi dieci . . . . . ll. 0. 10.

5. Se ne' beni seminati, prati, o in altri fondi, ne' quali vi sieno frutti pendenti, la pena sarà di lire una ll. 1.

6. Ove poi li padroni d'essi non fossero tenuti alla manutenzione delle strade, e questa fosse in debito della *Città*, la pena dell' accusa dovrà pagarsi dalla medesima, e da suoi partitanti di dette strade, seppure queste non sono rese impraticabili per la trascuraggine de' Particolari vicini, quali non abbino *purgato* in tempo i loro *fossi*, in qual caso la pena sarà a debito loro.

7. Chiunque farà discorrer l'acque, e scolaticj da' suoi fondi in quelli del vicino, oppure nelle strade pubbliche, reali, e vicinali senza ragione, titolo, e possesso legittimo, se ne'campi seminati caderà nella pena di lire quattro . . . . . ll. 4.

8. Se nelle vigne anche non seminate . . . ll. 6.

9. Se ne' campi, alteni, e filere non seminate . ll. 1. 10.

10. Chiunque spianerà, o abbasserà gli altrui Zapelli, incorrerà oltre all' obbligo di rimetterli nel loro stato primiero nella pena per caduna volta di lire tre ll. 3.

11. Sarà proibito ad ognuno d' otturare, ed in qualsivoglia modo d' impedire il solito, e libero passaggio nei fondi eziandio proprj a chi è in ragione d'averlo sotto pena per caduna volta di lire cinque . . . ll. 5.

TITOLO XI.

Dell' ammozione, e variazione de' termini, usurpazioni delle strade pubbliche, e reali, occupazione, e variazione delle strade vicinali, e fondi altrui, e dell' escavazione della terra, e pietre in qualsivoglia sito sì particolare, che della Città.

Primo. Si proibisce a chicchesia escavare, amovere, o variar li termini esistenti in qualsivoglia luogo, oppure tagliare, e confonder li posti, e segni servienti de' termini, sotto pena oltre a

quella portata dai Regj Editti di scudi sei d' oro ll. 45.

2. Occorrendo l' ammozione di qualche termine per cagione della coltura de' poderi , sarà perciò in obbligo quello , da cui è stato ammosso , a darne immediatamente l'avviso al Padrone del fondo vicino per la nuova riposizione sotto pena di scudi quattro d' oro . ll. 30.

3. Chiunque all' occasione della coltura de' proprj , o altrui poderi , od in altro qualunque modo oltrepasserà senza l' ammossione de' termini li proprj confini , con variar le strade vicinali , od avvanzarsi ne' beni del vicino , od in quelli della Città , e sue strade pnbbliche , e reali incorrerà nella pena di scudi quattro d' oro , e basterà per dichiararli incorsi in detta pena la recognizione della misura . . . . . ll. 30.

4. Sarà proibito escavare , o esportare terra, sabbia , o pietre dal suolo , e fondo altrui , oppure quella , o queste gettar ne' beni vicini in occasione massime dell' espurgazione de proprj fondi , quando non s' abbia perciò titolo , ragione , o possesso , sotto pena per ogni volta di lire 7. 10. . . . . ll. 7. 10.

5. Neppur sarà lecito ad alcuno , senza la dovuta permissione escavar , od esportar terra , sabbia , o pietre dalle *strade* , e Regioni *pubbliche* , ed anche dalle vie *vicinali* , massime delle vigne , oppur dalli beni comuni a ciò non destinati , sotto pena per caduna volta di lire cinque . . . . . ll. 5.

6. Chiunque escaverà teppe da' prati , e siti altrui , o ne' pascoli della Città , incorrerà nella pena per ogni teppa di soldi cinque . . . . . ll. 0. 5.

7. Colui , che coltivando il proprio campo , vigna , od alteno , o facendo cavi , o sia tampe , escaverà in tal modo il terreno , che riduca in pericolo di rovina la ripa , siepe , o riparo che sostiene l' altrui fondo superiore incorrerà nella pena di lire sette , soldi dieci ll. 7. 10.

8. Si proibisce di far senza permissione de' Padroni alcuna sorta d' escavazione negli altrui fondi per far la ricerca de' tartuffi , o delle lumache sotto pena per ogni volta di lire due . . . . . ll. 2.

9. Facendosi dette escavazioni da' forestieri ne' siti pubblici , e comuni della Città , la pena sarà del doppio ll. 4.

10. Qualunque persona che ne' suoi beni procederà , o farà procedere alla formazione de' fossi , acquedotti , o sia acquaroli , oppure al piantamento d'alberi , siepi, o bussolate , senza lasciarvi la distanza legale dal fondo del vicino , ed anche dalle strade vicinali , incorrerà , oltre all' obbligo d' amover ogni opera , nella pena di lire sette soldi dieci . . . . . ll. 7. 10.

TITOLO XII.

Delle Strade.

Primo. Essendosi riconosciuto essere state insensibilmente ristrette le strade ne' Monti della presente Città , sì per il decorso del tempo , che per l' incuria de' Particolari confinanti alle medesime nel ripararle con essersi rese quasi impraticabili , dovranno perciò tutte dette strade ampliarsi , e ridursi in larghezza comoda alli transitanti con carri , e bestie da basto sì , e come il sito può essere rispettivamente atto a' medesimi, locchè dovrà farsi da' Particolari possidenti beni lateralmente ad esse a loro proprie spese , con tagliar le ripe , rimover gli alberi e loro radici , e render l' accesso alle medesime insensibile al più che sarà possibile , facendo formare ne' Luoghi opportuni li loro sterniti di pietra rizza non solo per maggior sussistenza di esse strade , ma anche per dar il libero decorso alle acque , con dover sostenere il terreno superiore con palificate , o muraglie almeno di pietra asciutta , dove si richiederà , e comodamente potrà farsi ; e che la spesa potrà esser prudenziale , e proporzionata al valore del fondo , sotto la pena ai contraventori di lire sette soldi dieci . . . . . ll. 7. 10.

2. Dovendosi per maggior facilità , e minor spesa prendere il sito della parte superiore in quei luoghi , nei

quali la strada sarà stata ristretta per rovina del terreno dalla parte inferiore, in questo caso il possessore del fondo superiore dovrà soffrire, che si prenda il sito per la strada sovra il di lui fondo, mediante quell' *indennizzazione*, che verrà dal signor *Giudice* a' termini di ragione, ed a giudicio d' *esperti* stabilita, e sarà proibito a' possessori de' fondi inferiori di formare lateralmente a dette strade fossi, coi quali possano restringersi, e venir le medesime devastate, il tutto sotto pena di lire sette soldi dieci . . . ll. 7. 10.

3. Escluse le strade *vicinali*, per la *riparazione* delle quali si dovrà dagli interessati far *ricorso* all' ufficio del *Giudice*, si dichiara esser ogni *Particolare* tenuto a formar li *fossi* alli di lui poderi esistenti in attinenza, ed in luogo alle strade *pubbliche*, e *reali*, e ne' Luoghi dove sono necessarj, e ponno farsi senza restrizione delle medesime per dar corso all' acqua, e tener purgate dette strade senza che possino restar stagnanti ne' fossi suddetti, quali tanto per riguardo alli già fatti, che da farsi, si dichiara pure doversi mantenere in buono stato colli dovuti ripari, e ben purgati, sotto la pena, oltre a quelle *prescritte* dalle Regie Costituzioni di lire sette soldi dieci . ll. 7. 10.

4. Dovendo i Particolari vicini a dette strade far lapole nelle loro ripe per l' ingresso, e regresso ne' loro beni saranno in obbligo di quelle disfare subito passata l' urgenza con rialzar le ripe, e curar il fosso, sicchè le acque tanto pluviali, che altre abbino libero il decorso, nè potranno quelle lasciare, sotto pretesto di nuove vicine urgenze sotto pena di lire sette soldi dieci ll. 7. 10.

TITOLO XIII.

Delle Acque.

Primo. Chiunque ardirà divertire le acque altrui massime dalle bealere, e rive, su quali non abbia una legittima ragione, e possesso, ed anche aprirà bochetti, formerà alvei, e canali, o sia acquaroli ne' beni altrui, o della Città, massime con storte, chiusure nelle strade pubbliche, reali, e vicinali, per introdurre dette acque ne' proprj fondi, incorrerà per caduna volta nella pena di lire sette soldi dieci . . . ll. 7. 10.

2. Sarà proibito a chicchesia servirsi delle acque ne' tempi, che quelle non li spettano, ed ancorchè non si trovano aperti gli acquedotti, o sia acquaroli, nulla di meno giustificandosi d'essersi servito di dette acque fuori del tempo permesso incorrerà nella pena per caduna volta di lire sette soldi dieci . . . ll. 7. 10.

3. Oltre alle proibizioni, e pene prescritte dalle Regie Costituzioni al libro 6. titolo 7. de' Fiumi, e Torrenti, si dichiara che chiunque in qualsivoglia modo, e con qualsisia sorta d' opere impedirà il libero corso delle acque a beneficio de' molini esistenti nel Territorio della presente Città, ed altresì cagionerà stagnazione delle medesime incorrerà nella pena di due scudi d' oro ll. 15.

4. Chiunque sarà ritrovato a danneggiare in qualsivoglia modo detti molini, opere, ficche, e ripari inservienti a' medesimi caderà nella pena di scudi tre d' oro ll. 22. 10.

5. Sarà proibito a chicchesia non solo tagliare gli alberi altrui nelle ripe de' Fiumi, e Torrenti, ed in qualsivoglia modo quelle devastare, o danneggiare, ma altresì escavar terra, o pietre dalle medesime ripe, ed anche dalle sponde dei *rivi*, sotto pena di scudi quattro d'oro ll. 30.

6. Qualunque persona, che sovra il Fiume Pò, torrenti bealere, ed altre acque discorrenti sovra il Territorio della Città, terrà barche, barchette, o burchielli, non potrà tanto di giorno, che di notte quelli affittare,

BIBLIOTECA CIVICA DI TORINO

od imprestare per trasportar boschi, fassine, fieno, meliaccie, e qualsivoglia altra sorta di robbe, su quale possa esservi un ragionevole sospetto, che siano state derubate, sotto la pena per caduna volta oltre a quelle rispettivamente prescritte ne' presenti Bandi per l'esportazione di dette robbe di scudi due d' oro, e se il trasporto si farà dalli medesimi Padroni, la pena sarà del doppio . . . . . ll. 15.

7. Non sarà lecito ad alcuno per qualunque titolo, o causa servirsi di dette barche, barchette, o burchielli senza permissione de' loro Padroni sotto pena per caduna volta d' un mezzo scudo d' oro . . ll. 3. 15.

TITOLO XIV.

Delle Pesche, Pescatori, e Navaroli.

Primo. Eccettuata la pesca con la *canna*, che è sempre stata lecita a' Particolari della Città, ed in essa abitanti, e suo Territorio, tanto nel fiume Pò, e torrenti None, e Sangone, che nelle bealere, tampe, ed in tutte le altre acque proprie di detta Città.

Si proibisce a chicchesia pescar in altra maniera, nè mandar a pescare in dette acque, meno raccoglier i pesci nelle ripe d' esse acque senza permissione d' essa Città o suoi Accensatori, od altri subentrati nella ragione della medesima, sotto pena per ogni volta, oltre alla perdita de' pesci di ll. 7. 10. ll. 7. 10.

2. Nelle Tampe, e Peschiere site ne' beni de' Particolari, e loro proprie in nessun modo si potrà pescare, neppure con la canna, o con le mani sotto pena ai Contraventori.
3. Se con la canna, o mani di lire due . . ll. 2.
4. Se in altro modo di lire sette soldi dieci . ll. 7. 10.
5. Sarà proibito a chiunque d' intersecar i rivi che decorrono sovra il Territorio della presente Città tanto per ragione di pesca, che per qualunque altro pretesto sotto pena di lire sette soldi dieci . . . ll. 7. 10.

6. Chiunque ardisse gettar nell' acque veleno, calcina, pasta, od altra cosa pregiudiciale a' pesci, oppur far storte, o chiusure in detto fiume, torrenti, ed acque caderà nella pena, oltre a quelle portate dalle Regie Costituzioni lib. 6. tit. 7. §. 9. di scudi due d' oro ll. 15.
7. Sarà proibito a' Pescatori, e Navaroli d' entrare nei fondi altrui per tagliar pali, pertiche, e ramaglie, meno prender meliaccie, e cose simili per fare in tempo d' inverno caudagni all' effetto di prender pesci sotto le pene, oltre le prescritte al tit. 2. cap. 1., e 2., ed al tit. 8. cap. 5. di lire sette soldi dieci ll. 7. 10.
8. Sarà proibito altresì a detti Pescatori, e Navaroli di tagliare, od esportare boschi dalle ficche, balbi, od altri ripari fatti dalla Città nelle acque della medesima, ed anche di levar le pietre esistenti sovra dette opere sotto pena per ogni pallo, vergante, o pietra di lire dieci . . . . . ll. 10.
9. Non sarà permesso di sbattere all' occasione della pesca attorno dette ficche, balbi, e ripari, sotto pena per caduna volta d' uno scudo d' oro . . ll. 7. 10.

TITOLO XV.

De' Ponti, Muretti, Sbarre, o sia Custodie.

Primo. Chiunque ardirà di danneggiare i Ponti tanto del fiume Pò, che de' torrenti, e bealere incorrerà nel bando delle pene infrascritte.

2. Per ogni caviglia cavata da' boscami lire una ll. 1.
3. Per ogni travetto di quelli, che servono di custodia, smosso dal suo luogo lire quattro . . . ll. 4.
4. Per ogni asse, o tavola schiodata lire sei . ll. 6.
5. Se vi seguirà l' esportazione delle suddette cose la pena sarà del doppio.
6. Si proibisce a chicchesia di rompere, guastare, ed in qualunque modo, e per qualsiasi pretesto danneggiar

i murazzi del ponte di Pò, ed altri, come anche i muretti che servono di riparo sovra altri ponti, sotto la pena di scudi tre d'oro . . . . ll. 22. 10.

TITOLO XVI.

Di varie proibizioni.

Primo. Tutti i Bovari, che condurranno carri, carrette, barozze, od altri simili cariche, e discariche per la Città, e sovra li ponti della medesima, saranno tenuti andar avanti a' bovi, sotto la pena per caduna contravenzione di lire due ll. 2.

2. Non si lascieranno andare per la Città animali porcini, o altre bestie, che possino far danno senza la dovuta guardia, sotto la suddetta pena di lire due ll. 2.

3. Sarà proibito a chicchesia d' impedire il libero transito nelle contrade pubbliche della Città, come pure d' occupare, ed appropriarsi parte alcuna del sito delle medesime; quali dovranno per sempre restar libere, e sbrigate per beneficio, e servizio di tutti, e del Pubblico, come nè meno sarà lecito di levar pietre dalla lastricatura d' esse, che ogn' uno dovrà conservare, e mantenere in buon stato a dirittura delle rispettive Case, nè tampoco si potranno metter, o gettar nelle medesime immondizie, terra, calcinaccio, materiali, o boscami, nè farvi novità, o cose che cagionino deformità sotto il bando di lire sette soldi dieci . ll. 7. 10.

4. In occasione però di fabbrica, e con la permissione del Sindaco (qual non potrà darla, fuori che nella detta congiuntura) potranno i Particolari riporre materiali, boscami, ed anche calcinazzo nella Piazza, e Contrade suddette; purchè non s' impedisca il libero transito a carri, anche carichi, calezzi, ed altre vetture, e quanto al detto calcinazzo, purchè questo si faccia esportar fuori di Città, e ne' luoghi destinati nel termine di giorni otto sotto pena a' contravventori di lire sette soldi dieci . . . . . ll. 7. 10.

5. Nissuno potrà riporre lettame, od altra cosa fetente nelle dette contrade, e piazza; quando per motivo di farlo tradurre fuori di Città bisognerà estraerlo dalle stalle, o da altri luoghi, e riporlo nelle contrade, o piazza, sarà obbligo preciso de' Padroni di farlo nel termine di giorni tre, esportare fuori di Città sotto la suddetta pena per ogni volta di ll. 7. 10. . ll. 7. 10.

6. Qualunque sorta di bestia morta non potrà lasciarsi nelle contrade, o piazze della Città, e neppur nelle strade *pubbliche*, e *vicinali* del Territorio, e si dovrà gettar nel fiume Pò, oppure tradurre in lontananza dell' abitato, e strade, ed ivi interarla profondamente, acciò non renda fetore, sotto pena al Padrone della bestia di lire due . . . . . ll. 2.

TITOLO XVII.

Di varie Dichiarazioni generali sovra li suddetti precedenti titoli.

Primo. Si dichiara, che seguendo contravvenzioni ad alcuno dei capi espressi ne' precedenti titoli, e che la cosa sia di maggior, e minor quantità, e grossezza della rispettivamente specificata ne' medesimi titoli, la pena s' aumenterà, o diminuirà a proporzione dal Giudice.

2. Seguendovi contravvenzioni *non espresse* ne' presenti Bandi la pena si regolerà da cui sovra a tenore delle altre stabilite nei titoli, e capi più *uniformi* alla qualità di dette contravvenzioni.

3. Che tutte le rispettive somme ne' presenti Bandi specificate sono di puro bando, o sia *pena*, e così s' intenderanno sempre in tutti i capi, oltre l' emenda, o sia *indennizzazione* dovuta al Particolare *danneggiato*.

4. Le pene, o sia bandi prescritti in detti rispettivi titoli apparterranno per un terzo alla presente *Città*, per un altro al *Tribunale*, e per il restante alli *Campari* deputati dalla medesima Città, o altri *Denunciatori*.

5. L' emenda apparterrà al *Danneggiato*, e sarà eguale alla pena, salvo il suddetto elegga l' *indennizzazione* in luogo d' emenda, in qual caso questa dovrà essere dal medesimo *verificata*, ed il Danneggiante sarà tenuto in caso d' attentati, novità, rotture, e simili *ridurre* a sue proprie spese ogni cosa nel suo primiero stato.

6. Per le contravvenzioni commesse da' Particolari delle Città, ed abitanti di notte tempo, o da' forestieri in qualunque tempo la pena sarà sempre del doppio.

7. Similmente per le contravvenzioni che si commetteranno da qualsivoglia Particolare, tuttochè della Città ne' beni, e fondi del R. Castello, o della medesima Città la pena sarà del doppio.

8. Li Padri di famiglia e Capi di casa tanto della Città, che forestieri saranno tenuti in proprio per le rispettive loro mogli, figliuoli, domestici, servitori, operaj, e vacari, salva però ai medesimi la ragione per la ripetizione. Rispetto però a' domestici, e servitori saranno solo tenuti per la concorrente del loro salario, eccetto le contravvenzioni seguissero di loro participazione, ed ordine, nel qual caso saranno indistintamente tenuti. Dichiarando pure che non saranno sottoposti a verun accusa que' figliuoli, servitori, serve, domestici, e vacari, che saranno minori d' anni sette.

9. Chiunque scientemente contratterà, o accomprerà da persone nullatenenti, e notoriamente sospette, frutti, vettovaglie, fiori, boscami da lavoro, legne, fascine, e qualunque altra cosa, oppure ricetterà tali robe nella propria casa, prima che ne abbia sporta la denunzia all' Uffizio del Giudice, incorrerà sì esso, che il venditore, o ricettatore nella pena, oltre alla perdita di dette robe di scudi due d' oro . . . . . ll. 15.

10. Qualunque persona sospetta presso la quale, o sia nella di lui casa, si ritroveranno vittovaglie, frutti, uve, boscami da lavoro, legne, fascine, e cose simili, quali non possedendo beni, non sia in stato d' averle, e possedendone non ne abbia da essi potuto ricavare, s' avrà per convinta dell' esportazione di dette robe dagli altrui fondi, e così per incorsa nelle pene rispettivamente prescritte dai presenti Bandi, salvo giustifichi esserle con legittimo titolo pervenute le robe suddette.

11. Occorrendo per lo più esser danneggiata la campagna da quei Particolari, che non possedono veruna sorta di beni, sicchè a cagione della loro povertà, non essendo esercibili le pene, si fanno ogni volta più lecito di danneggiarla, si dichiara che essendo qualcheduno accusato, quale non abbia il comodo di pagare dette pene, il medesimo incorrerà per la prima volta nella pena di due giorni di carcere, e per la seconda di tre, e per la terza, oltre al carcere di tre giorni, in altra pena anche maggiore arbitraria al Giudice.

12. E perchè l' esperienza fa conoscere, che la devastazione della campagna, e diversi disordini anche peggiori sono cagionati da forestieri, sarà proibito a' medesimi di stabilire il loro domicilio nella presente Città, o suo Territorio, salvo giustifichino essere persone dabbene, oppure prestino idonea cauzione di vivere nel timor di Dio, e nell' osservanza delle Leggi, e contravvenendo pagheranno la pena di lire sette soldi dieci, e non absentando in appresso incorreranno nella pena del carcere ad arbitrio del signor Giudice . . . . . ll. 7. 10.

13. Sarà pertanto permesso all' Uffizio del suddetto, sovra l' instanza che le verrà data dalla Città, o Particolari interessati, *precedenti* legittimi *indizj*, e *sospetti*, portarsi alla visita, e perquisizione nelle case non tanto di detti accompratori, venditori, che altresì in quelle di que' *Particolari*, che non possedendo come sovra beni di alcuna sorte, ne sendo negozianti, s' avrà la notizia ritenere nelle dette loro case, o altrove *quantità* di dette robe, locchè anche sarà permesso rispetto a quei *Particolari* sospetti, quali possedendo *pochi* beni, s' avrà pure la notizia ritenere maggior quantità di *frutti* del reddito d' essi beni, ovvero que' *frutti*, od altra cosa, che da' medesimi beni non abbia percevuto, affine di astringerli al pagamento delle pene suddette, ove non giustifichino un qualche *giusto* titolo, con cui lo possedono.

14. Si dichiara, che gli Avventori a molini della presente Città, la Soldatesca, con le persone al seguito della medesima, e tutti quelli, che vengono dalle fiere, o alla fiera, e mercati della Città istessa, potranno pascolare le loro bestie indistintamente

ne' pascoli comuni di detta Città, e per le strade della medesima senza incorrere in pena alcuna, nella quale caderanno però, ove le loro bestie fossero ritrovate negli altrui beni, sì, e come vien prescritto nel titolo 7.

15. Li Campari saranno unicamente deputati dalle Città, e dovranno prestar il giuramento nelle mani del signor Giudice di esercire il loro Uffizio con tutta lealtà, puntualità, ed integrità, con obbligo di visitare in cadun giorno la campagna, ed accusare fedelmente, e prontamente li contravventori senza rispetto, connivenza, e distinzione di persone, e sarà loro proibito di aggiustar, e convenir sì direttamente, che indirettamente sovra le convenzioni, meno prendere regali, nè doni di comestibili da chicchesia per qualunque titolo, sotto pena per la prima volta di lire venticinque, e per la seconda della remossione anche dall' Uffizio senza pregiudicio del Criminale . . ll. 25.

16. Essendo ritrovati i Messi, Servienti, Campari od altri Deputati dalla Città per la conservazione de' frutti a danneggiarli loro stessi, oltre la privazione dell' Uffizio incorreranno nel doppio delle pene.

17. Sarà permesso al danneggiato, suoi *Agenti*, *Domestici*, *Massari*, ed a qualunque altro *interessato* il dar le accuse, e per rispetto a' beni della Città quelle potranno darsi da chicchesia, anche che non fosse registrante.

18. Il detto d' *uno* de' suddetti, a' quali resta permesso il dar le accuse, sarà sufficiente prova, purchè sia munito del *giuramento*, locchè però avrà luogo solamente nelle cause *minime*, non eccedenti lire *trenta*, e nelle altre maggiori si richiederanno *prove*, se non conchiudenti almeno *semipiene*.

19. Non avendo l' accusato altra prova per esimersi dal pagamento delle pene prescritte in detti Bandi, che quella del Padrone del fondo, non si dovrà alla medesima defferire, salvo che detto Padrone *giuri* d' avere antecedentemente all' accusa data, o sia concessa al suddetto accusato la *permissione*.

20. La denunzia dovrà darsi fra giorni *tre* dal giorno della contravenzione, e *scienza* d' essa, ed intimarsi fra altri giorni *tre*, senza che però non potendosi fra tal termine intimar l' accusa,

sia la medesima soggetta a veruna nullità, e volendo l' Accusato far le sue difese dovrà quelle fare fra giorni *otto* dopo la detta intimazione salvo dal signor Giudice si venisse tal termine per qualunque ragionevole causa *prorogato*.

21. Sendo giusta l' accusa, dovrà l' accusato venir condannato nelle *spese*, ed ove si riconoscesse non essere giusta, ma calunniosa, non solo s' assolverà il detto accusato, ma si condannerà l' accusante nella refezione dei danni, e spese, ed in un *emenda* non minore del *bando*, ed *emenda*, in cui sarebbe incorso l' accusato, ove fosse stata giusta l' accusa.

22. Tutte le accuse, o sia contravvenzioni ai sovra espressi Capi dovranno essere registrate dal *Segretario* del Tribunale in un registro particolare, che dovrà tenere in debita forma, e sarà dovuto al medesimo il diritto portato dalla Regia Tariffa, nè potrà il medesimo ricusare d' accettar veruna accusa che li venghi data, ancorchè si trattasse di persone nullatenenti.

23. Tutte le pene sovra stabilite s' intenderanno non solo senza pregiudizio delle ragioni della Città, e *cumulativamente* alle stabilite dalle Regie Costituzioni, e della *ragione comune*; ma sarà anche riservata la ragione al Fisco d' agir criminalmente nei casi di delitto, con riserva pure alla Città d' aggiungere ai Capi sovra stabiliti altri, o quelli variare secondo le circostanze dei casi sempre però sotto l' approvazione dell' Eccellentissimo Real Senato. Moncalieri li 27 settembre 1748 sottoscritti G. B. Gabriel Rho Sindaco, Carlo Gaspare Paganini, Gio. Battista Vagnone, Cavoretto, Antonio Boggiato, e manualmente Bazano Segretario.

IL SENATO di S. M. in Torino sedente.

Veduta l' alligata Supplica presentataci per parte della Città di Moncalieri colli narrati Bandi Campestri da essa Città formati per essere osservati in quel Territorio, insieme agli altri Documenti narrati, il tenore del tutto considerato, e sentito nelle sue Conclusioni il sig. Avvocato Cavalli Sostituito del sig. Avvocato Generale, a cui ogni cosa è stata comunicata, abbiamo *ammesso*, *approvato*, ed *interinato*, e per le presenti ammettiamo, approviamo, ed interiniamo li suddetti Bandi Campestri colle *pene* in essi contenute, le quali avranno luogo *cumulativamente* alle prescritte dalle Regie Costituzioni, o Regj *Editti*, e ragione *comune*, salva ragione al Fisco d' agire criminalmente ne' casi di delitto, e colle seguenti altre *modificazioni*, e *dichiarazioni*, *al tit.* 4. num. 2., e 17. la pena si riduce alla metà, ed al num. 26. di esso titolo a lire quattro, *al tit.* 5. num. 7., e 8. la pena si riduce alla metà, al num. 13. non potrà a tenore di questo capo, nè del tit. 17. num. 10., e 13., nè in verun caso procedersi alla visita, o perquisizione in casa di alcuno, salvo che essendo *legittimamente indiziato*, o *sospetto*, venga quella *ordinata* dal Giudice, quale *assisterà* ad essa visita, e procederà come di ragione, al num. 23. di detto tit. 5. la pena sarà la medesima, che si è prescritta agli esportatori del bosco, e s'incorrerà nel caso, che scientemente si compri, o si ritiri il detto bosco esportato, depellita ogni altra pena, *al tit.* 6. num. 1. si depellisce la perdita dell' istromento, *al tit.* 7. de' *pascoli* non s' incorrerà nelle pene in esso titolo prescritte, nel caso che le bestie entrassero ne' fondi altrui, quando sono in *furore*, o per qualche altro *accidente*, purchè il Custode vi accorra subito a ritirarle, e quanto a' *boschi* s' osserverà il disposto dalle Regie Costituzioni sotto il titolo de' boschi, e selve, al num. 1. versic. — quando però — ed al num. 4. versic — oppure negli altri beni — si depellisce quanto in essi si dispone in ordine al requisito della tolleranza de' Padroni de' beni, al num. 9. si

depellisce il versic. — e quantunque si giustifichi — sino al fine, al num. 10. la pena si riduce a' due terzi, al num. 11. l'arresto delle bestie, dovrà *notificarsi* al Giudice nel medesimo giorno, il quale provvederà sì, e come sarà di ragione, alli numeri 14. 15. 16., e 18. le pene si riducono alla metà, ed al num. 19. si depellisce la perdita dell' istromento, *al tit.* 8. numeri 1. 2., e 3. la pena si riduce alla metà, *al tit.* 10. num. 1., e seguenti, circa le *strade reali*, e *pubbliche* si osserverà il disposto dalle Regie Costituzioni lib. 6. tit. 8. delle strade, e gli stabilimenti del sig. Intendente, e ciò s' intenderà anche per li titoli seguenti, ed essendo le strade *impraticabili*, non si farà luogo ad alcuna pena, riguardo a quelli, che *passeranno* nei beni contigui, *alli numeri* 7. 8., e 9. s' intenderanno riservati i casi, ne' quali le acque decorrano *naturalmente* ne' beni inferiori, *al tit.* 11. num. 1. 2., e 3. le pene si riducono ad un terzo, e si osserverà il disposto anche della ragion comune, ed al detto num. 3. il *possesso* basterà per escludere ogni contravenzione, alli numeri 8., e 9., si eccetua il caso, che non si rechi alcun danno a' fondi, *al tit.* 12. delle *strade* si depellisconо li numeri 1. 2., e 3. restando provvisto dalle citate Regie Costituzioni, le quali dovranno osservarsi unitamente ai già accennati stabilimenti del sig. Intendente, *al tit.* 13. numeri 3. 4. 5., ed al tit. 14. si osserverà unicamente il disposto dalle Regie Costituzioni lib. 6., tit. 7. de' Fiumi, e Torrenti ne' casi dalle medesime provvisti, ed al num. 6. del suddetto tit. 13. per far luogo alla pena, dovrà concorrervi la scienza del Padrone delle Barche, che le cose sieno rubate, *al tit.* 17. num. 1. le pene non potranno mai *aumentarsi*, oltre ciò che viene espresso in detti Bandi, il num. 2. dovrà intendersi, quando li casi non espressi sieno riducibili ad alcuno de' contenuti in essi Bandi, num. 4., quando si tratterà di pene portate dalle Regie Costituzioni, l' applicazione d' esse dovrà farsi in conformità del prescritto dalle medesime, e particolarmente al lib. 4., tit. 25. §. 11. delle pene, num. 6., si depellisce il doppio della pena per le contravenzioni de' Forestieri. Rispetto alli numeri 11. 12., si osserverà solamente il disposto dalle Regie Costituzioni, Regj Editti, e

ragione comune, e secondo ciò si provvederà nelle occorrenze dal Giudice, num. 18. nelle cause, che non eccederanno lire dieci, basterà il solo detto giurato d' un solo Testimonio, e nelle altre di somma maggiore si richiederanno prove legittime: e nel resto in tutto, e per tutto secondo loro forma, mente, e tenore, con che da detta Città si osservi il disposto dalle Regie Costituzioni lib. 4. tit. 19. della proibizione delle composizioni §. 4.: mandando perciò quelli in tal conformità osservarsi, ed eseguirsi da chiunque, a cui spetta dopo la loro pubblicazione, e registrarsi ne' Registri nostri colle presenti. Dat. in Torino li ventiquattro maggio mille settecento quarantanove.

Per detto Eccellentissimo
REAL SENATO

CARLOD Sost. del Sig. Segr. Civile.

BIBLIOTECA CIVICA
406052
TORINO